



# COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## **DELIBERAZIONE**

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/09/2020**

**OGGETTO: APPLICAZIONE ART.105, COMMA 5 DEL D.L. 18/20 APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2020**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/09/2020 alle ore 20:30.*

*L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
CUPPI VALENTINA	S	TESTA ANNA MARIA	S	MURACA DOMENICO	S
SPADONI BRUNO	S	BENASSI MARIARITA	S		
VIGNOLI LUCA	N	LOVATI ROBERTO	S		
BENASSI SIMONA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
BORGHI ALESSANDRO	S	FUENTES MARIELA EVANGELI	S		
BALZOTTI CONCETTA	S	MENINI DANIEL	S		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totale Assenti: 1</i>		

#### **Assenti Giustificati i signori:**

*VIGNOLI LUCA*

#### **Assenti Non Giustificati i signori:**

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.*

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.*

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

» » »

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto audio-video e pubblicati sul sito istituzionale.

Sentiti gli interventi, registrati su supporto audio;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** il Comune di Marzabotto applica la TARI, tassa sui rifiuti, così come disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita\_ 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

### **Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Vista** la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Richiamata** la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) *L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";*
- b) *L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*
- c) *L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 " Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*
- d) *D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:*
  - *c. 2 "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia*

*degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*

- *c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*
  - *c. 5 “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*
- e) *art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”), convertito con la Legge n.77 del 17 luglio 2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

**Rilevato** che:

- ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 30.9.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 106, c. 3-bis del citato D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020;
- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

**Ricordato** l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**Richiamata** la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

**Vista** la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

**Preso atto** della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Atteso che** la delibera dell’autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

**Preso altresì atto:**

- che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse difficoltà da parte del soggetto gestore, nella corretta quantificazione economica dei costi del servizio in base ai nuovi criteri, e nell’elaborazione di quanto richiesto dall’autorità;
- che, tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all’emergenza sanitaria legata al COVID-19;

- che ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di Marzabotto non dispone di un Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020 ;
- che ad oggi, nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF secondo le specifiche dettate dall'Autorità nei vari provvedimenti succedutosi, non è possibile procedere alla definizione del PEF validato rispettando le scadenze poste dalle norme richiamate;

**Ritenuto opportuno**, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta *integralmente*: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

**Richiamata** la propria delibera n. 5 del 15/03/2019 di approvazione del piano finanziario TARI e n.6 del 15/3/2019 delle relative tariffe per l'anno 2019;

**Richiamata**, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” che interviene definendo, tra l'altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

**Dato atto** inoltre che la metodologia prevista nella deliberazione sopra richiamata per la quantificazione delle riduzioni risulta, qualora l'amministrazione opti per l'approvazione delle Tariffe 2019, di difficile, se non impossibile, applicazione;

**Preso atto** che le agevolazioni previste nella deliberazione dell'Autorità si traducono in interventi di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da parte dell'amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020 citata utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l'art.1 comma 660 della legge 147/2013;

**Ritenuto**, che, avvalendosi della facoltà contemplata all'art.1 comma 660 della legge 147/2013, le agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell'entità della riduzione della quota variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato “a valle” della determinazione tariffaria evitando, in tal modo, l'effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe “in equilibrio” cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile (andando quindi a non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni);

**Dato atto**:

- che il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, prevede espressamente all'art. 27 comma 2 la facoltà di istituire specifiche agevolazioni in caso di eccezionali circostanze di forza maggiore che a seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività produttive, commerciali e di servizi;
- che alla copertura degli oneri finanziari correlati a tali agevolazioni si debba provvedere prevedendo il ricorso alla fiscalità generale del Comune;

**Ritenuto** pertanto, in analogia alla delibera n.158/2020 dell'Autorità, individuare le relative percentuali di riduzioni:

- ATTIVITÀ SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE ALLA DATA DEL 5 MAGGIO (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) prevedendo una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 60% della tariffa variabile;
- ATTIVITÀ SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE ALLA DATA DEL 5 MAGGIO (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 60% della tariffa variabile;

**Ritenuto altresì** stabilire le riduzioni sulla parte variabile della tariffa, da calcolarsi in base alle giornate di chiusura totale dell'attività (fino ad un massimo del 60%), per quelle attività che non siano immediatamente riconducibili alle categorie obbligatoriamente sottoposte a chiusura totale dell'attività (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020), previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico, che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione dell'attività e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta;

**Ritenuto anche** di stabilire le riduzioni sulla parte variabile della tariffa, da calcolarsi in base alle giornate di chiusura (fino ad un massimo del 60%) anche per quelle attività che, pur non essendo soggette obbligatoriamente a sospensione sono state volontariamente chiuse totalmente, (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 3 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020), previa presentazione di apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione dell'attività e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta;

**Ritenuto infine** di stabilire una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, per quelle attività che sono state soggette obbligatoriamente a una chiusura parziale dell'attività, indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 e nella Tabella 3 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020, precisando che sono escluse da tale riduzione le attività indicate nella Tabella 3 appartenenti alle categorie 9, 10, 14, 25, 27 e 28, previa presentazione di apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione parziale dell'attività e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta;

**Dato atto** che la contrazione del gettito TARI 2020 derivante dall'applicazione delle misure agevolative è stimata in Euro 70.000,00, e che verrà finanziata con risorse di bilancio anche ricorrendo al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del d.l. 34/2020, riservandosi di tener conto di eventuali ristori che potranno esser riconosciuti dallo Stato o da altri Enti a sostegno delle minori entrate e dei chiarimenti in merito all'utilizzo di detto fondo, provvedendo ad effettuare le dovute variazioni di bilancio entro il 30 novembre 2020 in occasione degli adempimenti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio assicurando in tal modo il mantenimento degli equilibri;

**Richiamata** la nota adottata in data 09/06/2020, congiuntamente da ATERSIR e ANCI Emilia Romagna che, a proposito delle prescrizioni della Delibera ARERA n. 158/2020 sulla necessità di un accordo tra Ente territoriale competente e Comuni sulla definizione delle agevolazioni, stabilisce che le stesse possano essere assolte mediante la trasmissione formale ad ATERSIR delle scelte operate dal Comune, applicando riduzioni che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione;

**Dato atto** che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare nella seduta del 28/09/2020;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del settore servizi finanziari;

**Visto** il parere richiesto al Revisore dei conti;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

**Vista** la deliberazione consiliare n.39 del 20 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

**Con** voti espressi in forma dai n. 12 componenti consiliari presenti: favorevoli all'unanimità;

#### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come consentito dal c. 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020, come da "allegato A" alla presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
- 4) Di prevedere ed approvare le seguenti agevolazioni sulla TARI 2020 inerenti le utenze non domestiche che avranno efficacia per il solo anno 2020 e di stabilire le seguenti condizioni per usufruirne:
  - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE ALLA DATA DEL 5 MAGGIO (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 60% della tariffa variabile che verrà accordata d'ufficio, sulla base dei codici ATECO risultanti dalle banche dati a disposizione degli uffici comunali;
  - ATTIVITÀ SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE ALLA DATA DEL 5 MAGGIO (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 60% della tariffa variabile che verrà accordata d'ufficio, sulla base dei codici ATECO risultanti dalle banche dati a disposizione degli uffici comunali ;
  - ATTIVITÀ CHIUSE TOTALMENTE, CHE NON SIANO IMMEDIATAMENTE RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE OBBLIGATORIAMENTE SOTTOPOSTE A CHIUSURA (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020) e ATTIVITÀ CHE, PUR NON ESSENDO SOGGETTE OBBLIGATORIAMENTE A SOSPENSIONE, SONO STATE VOLONTARIAMENTE CHIUSE TOTALMENTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 3 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020) prevedendo le seguenti riduzioni, previa presentazione di apposita istanza ENTRO IL 31/10/2020 da parte dell'utente non domestico, che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione dell'attività e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta dal Comune:
    - a) del 60 % della quota variabile della tariffa per chiusura TOTALE dell'attività per oltre 60 giorni;
    - b) del 30% della quota variabile della tariffa per chiusura TOTALE dell'attività oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
    - c) del 15% della quota variabile della tariffa per chiusura TOTALE dell'attività oltre 7 giorni e fino a 30 giorni;

- ATTIVITA' CHE SONO STATE SOGGETTE OBBLIGATORIAMENTE A UNA CHIUSURA PARZIALE DELL'ATTIVITA', indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 e nella Tabella 3 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 , precisando che sono escluse da tale riduzione le attività indicate nella Tabella 3 appartenenti alle categorie 9, 10, 14, 25, 27 e 28, una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, previa presentazione di apposita istanza ENTRO IL 31/10/2020 da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il periodo di effettiva sospensione parziale dell'attività e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta;
- 5) di dare atto che la contrazione del gettito TARI 2020 derivante dall'applicazione delle misure agevolative è stimata in Euro 70.000,00, e che verrà finanziata con risorse di bilancio anche ricorrendo al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del d.l. 34/2020, riservandosi di tener conto di eventuali ristori che potranno esser riconosciuti dallo Stato o da altri Enti a sostegno delle minori entrate e dei chiarimenti in merito all'utilizzo di detto fondo, provvedendo ad effettuare le dovute variazioni di bilancio entro il 30 novembre 2020 in occasione degli adempimenti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio assicurando in tal modo il mantenimento degli equilibri;
- 6) che le riduzioni di cui sopra hanno natura tecnica, attuativa del principio "*chi inquina paga*", nel rispetto della normativa italiana e comunitaria, e che pertanto non costituiscono aiuti di stato nei confronti dei contribuente operatori economici che ne beneficeranno;
- 7) di dare atto che le scadenze di versamento per l'anno 2020, a rettifica di quanto stabilito dalla propria deliberazione n.3 del 13/02/2020, sono le seguenti:
- Numero rate: l'importo viene riscosso in due rate, di cui una in acconto e una a saldo;
  - Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 60% delle tariffe approvate per l'anno 2019. Il saldo è calcolato applicando le tariffe e le agevolazioni approvate per l'anno 2020 e, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;
    - Scadenza rata in acconto: proroga al 15 ottobre 2020, confermando quanto già comunicato ai contribuenti con il recapito nel mese di marzo degli avvisi di pagamento e dei relativi modelli F24 precompilati agli stessi allegati.
    - Scadenza rata a saldo: 16 dicembre 2020;
- Con l'avviso bonario di pagamento, sia dell'acconto che del saldo, viene fornito un modello F24, pagabile presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica;
- 8) di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
- 9) di dare atto infine, che:
- la presente deliberazione sarà inviata, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
  - copia del presente provvedimento sarà inviata all'Agenzia Territoriale Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, per quanto di competenza e ai sensi della nota PG.AT/2020/0004234 del 09/06/2020;
- 10) di dichiarare, a seguito di votazione separata espressa in forma palese dai n. 12 componenti consiliari presenti: favorevoli all'unanimità ; la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MARZABOTTO  
TARI - Anno 2020  
TARIFE

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE		Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1	Componente		€ 0,86564	€ 71,69402
2	Componenti		€ 1,01713	€ 127,29346
3	Componenti		€ 1,13615	€ 133,51183
4	Componenti		€ 1,23354	€ 165,33519
5	Componenti		€ 1,33092	€ 212,15578
6	o più componenti		€ 1,40667	€ 248,00279
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
	Attività		Tariffa € / mq. effettivo	
1	Passi, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		Parte fissa €	Parte variabile €
2	Cinema, teatri e locali		€ 1,04590	€ 1,02738
3	Autorimesse e riadeguiti senza alcuna vendita diretta		€ 1,12434	€ 1,09629
4	Campings, distributori di carburanti, impianti sportivi		€ 1,56885	€ 1,53480
5	Arete scoperte non pertinenti all'attività delle a produrre minori quantità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani		€ 1,20017	€ 1,57865
6	Impresioni, autosbari		€ 1,33352	€ 1,30302
7	Alberghi con ristorante		€ 1,33352	€ 1,32181
8	Alberghi senza ristorante		€ 3,71294	€ 3,64967
9	Casa di cura e di riposo		€ 2,82193	€ 2,78144
10	Ospedali		€ 2,35327	€ 2,41183
11	Uffici, agenzie		€ 3,37302	€ 3,30452
12	Banche e istituti di credito e servizi professionali		€ 2,97427	€ 2,92254
13	Neozzi, edicola, calzature, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		€ 2,39249	€ 2,36328
14	Edicola, farmacia, tabaccai, pizzeria		€ 3,68679	€ 3,61775
15	Mercati particolari quali fiocca, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		€ 3,98487	€ 3,91531
16	Banca di mercato beni durevoli		€ 2,17024	€ 2,13306
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		€ 4,65425	€ 4,56682
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, sifonico, fabbro, elettricista		€ 2,95205	€ 2,90265
19	Carrozzeria, autoricambi, elettrarato		€ 3,26843	€ 3,21055
20	Attività industriali con capannoni di produzione		€ 2,40557	€ 2,35858
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		€ 2,42648	€ 2,37644
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		€ 9,33464	€ 9,70967
23	Mezza, birreria, macchinate		€ 12,68159	€ 12,46009
24	Bar, caffè, pasticceria		€ 7,58277	€ 7,65521
25	Supermercato, game e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		€ 4,17052	€ 3,92940
26	Più di un supermercato e/o miscela		€ 4,02674	€ 3,94664
27	Ortofrutta, peschiera, fiori e piante, pizza al taglio		€ 11,76636	€ 12,05915
28	Ipermercati di generi misti		€ 4,07994	€ 4,01554
29	Banca di mercato generi alimentari		€ 9,15170	€ 8,98956
30	Discoteche, night club		€ 2,71936	€ 2,68121



**COMUNE DI MARZABOTTO**  
(Provincia di Bologna)

**Verbale n. 19 del 28 settembre 2020**

Oggi 28 settembre il sottoscritto Paolo Villa, Revisore unico del Comune di Marzabotto, estratto dalla Prefettura di Bologna e nominato con deliberazione del Consiglio Comunale, ha predisposto il seguente parere per il *Comune di Marzabotto*, relativamente alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/07/2020, utilizzando il materiale trasmesso dalla Responsabile del Settore Finanziario.

**APPLICAZIONE ART.105, COMMA 5, DEL D.L.18/20 APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLETARIFFE TARI 2019, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2020**

Il Revisore unico

esaminata

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 18/07/2020 avente ad oggetto "APPLICAZIONE ART.105, COMMA 5, DEL D.L.18/20 APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLETARIFFE TARI 2019, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2020DISCIPLINA DELLA TARI";
- gli allegati relativi;

Visto

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile
- l'art.239 comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole alla approvazione della suddetta proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE





# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **45**

Del **30/09/2020**

### OGGETTO

**APPLICAZIONE ART.105, COMMA 5 DEL D.L. 18/20 APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2020**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/09/2020  <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/09/2020  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>



**COMUNE DI MARZABOTTO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 45 del 30/09/2020**

OGGETTO:

**APPLICAZIONE ART.105, COMMA 5 DEL D.L. 18/20 APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI 2019, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2020**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott.ssa CUPPI VALENTINA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA MUSSO LUISA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*